

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2614

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCHINI GIORGIO, GORINI, CIBOTTO, ELKAN, FACCHIN,  
FRANCESCHINI FRANCESCO, BREGANZE**

*Annunziata il 17 dicembre 1956*

**Modifiche agli articoli 14, 15 e 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  
concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di  
assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati sette anni dall'entrata in vigore della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Le esperienze fatte, in questo periodo, da tutti quanti sono interessati direttamente all'applicazione della predetta legge e cioè dai lavoratori e dalle loro Associazioni sindacali, dagli addetti agli Uffici di collocamento e — riteniamo — dagli stessi organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, portano ad affermare che, se è vero che la legge 29 aprile 1949, n. 264, è stata ed è di importanza fondamentale per il servizio di collocamento, è altrettanto vero che con chiara evidenza è apparsa la necessità di alcune modifiche.

Con la presente proposta di legge, viene così proposta la soluzione legislativa di alcuni problemi connessi al funzionamento degli uffici addetti al collocamento, sia in relazione a norme già operanti, ma che, subito dopo la loro entrata in vigore, hanno rivelato lacune in sede di applicazione, sia in relazione all'ineadeguatezza di alcuni disposti legislativi a

situazioni particolarmente difficili e che, d'altra parte, non possono essere più ignorate o trascurate, dacché il servizio del collocamento è stato riconosciuto come funzione pubblica.

\* \* \*

L'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, detta norme in materia di richiesta di lavoratori da parte dei datori di lavoro, distinguendo le categorie per le quali può essere fatta la richiesta nominativa, da quella per le quali è prescritta la richiesta numerica.

L'ultimo comma del predetto articolo 14 dispone, poi, che l'« Ufficio di collocamento — nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro — è tenuto ad accertare che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi ».

Ci si è chiesto e ci si chiede, al riguardo: come può l'ufficio accertare che i salari siano quelli vigenti, ove non si possa domandare ai datori di lavoro che cosa corrispondono ai lavoratori? Ecco, quindi, la ragion d'essere dell'articolo 1 della presente proposta di legge che — conseguentemente all'attuale obbligo degli uffici di collocamento di accertare che i

salari corrisposti dalle aziende siano conformi alle tariffe ed ai contratti collettivi — facoltizza gli Uffici del lavoro a chiedere alle aziende ogni dato necessario relativo al salario corrisposto e — d'altro canto — prevede una sanzione per i datori di lavoro che non ottemperino a questa norma.

A questo ultimo riguardo, si fa notare che le previste penalità sono di natura ed entità uguali a quelle corrisposte dall'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (mancata comunicazione da parte dei datori di lavoro della cessazione di rapporto di lavoro).

\* \* \*

L'articolo 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264, dispone quanto segue:

« I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori sono preferiti nell'avviamento al lavoro. La Commissione provinciale di cui all'articolo 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità ».

È stato varie volte e da più parti rilevato che il termine « località » è estremamente generico. Anche la Commissione d'inchiesta sulla disoccupazione espresse a suo tempo una opinione del genere.

Con la norma proposta — all'articolo 2 del presente progetto — si ovvierebbe, ad avviso dei proponenti, ad ogni inconveniente. Infatti verrebbe data la possibilità al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di derogare a tale norma, con un duplice vantaggio: di eliminare ogni dubbio in sede di avviamento al lavoro e di facilitare la mobilità territoriale della mano d'opera nell'ambito del comune.

Al riguardo di questa ultima considerazione, è bene ricordare come in certe zone sia pressoché impossibile effettuare il collocamento su scala comunale data la rigida interpretazione data alla norma del primo comma dell'articolo 15.

Nella provincia di Ferrara — zona caratteristica per il collocamento bracciantile — è impossibile avviare al lavoro operai di una frazione in altra frazione (dello stesso comune) data l'esistenza di assurdi e avvilenti « confini sindacali ».

Sarebbe conveniente, inoltre, ad avviso dei proponenti, che si facilitasse la mobilità territoriale della mano d'opera da comune a comune. In tali casi, tuttavia, si renderebbe opportuno il parere della Commissione provinciale per il collocamento.

\* \* \*

I comuni, sgravati dall'onere della remunerazione degli ex-coadiutori frazionali (aboliti, come è noto, dalla legge 16 maggio 1956), potranno agevolmente accollarsi quelle del riscaldamento, della illuminazione e della pulizia delle sedi degli Uffici di collocamento. Ciò è previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge.

Spesso, la mancanza di sedi e di attrezzature è tale da non rendere possibile lo svolgimento dell'attività collocativa, per cui i collocatori si dibattono in difficoltà enormi ed insuperabili.

Come può funzionare un ufficio di collocamento, allogato in una stanzetta piccola ed umida, senza mobili e senza riscaldamento nel periodo invernale ?

E certe « coabitazioni » con associazioni sindacali o politiche non sono davvero inopportune, anzi, insostenibili ?

D'altra parte, il vigente articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264, seppure impegna i comuni a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento, in pratica, poi, permette a molti comuni di esimersi da tale obbligo, con l'offerta agli Uffici di collocamento di locali del tutto idonei !

Ecco perché il predetto articolo 3 — che intende modificare radicalmente l'articolo 28 della vigente legge — dispone che vi sia un giudizio di idoneità da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, circa il locale messo a disposizione dal comune.

\* \* \*

Onorevoli colleghi ! Confidiamo nell'approvazione della presente proposta di legge che contribuirà a perfezionare un importante strumento legislativo, quale è quello dato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e a rendere veramente più efficiente l'importante settore del collocamento al lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

All'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:

« I datori di lavoro, a tal fine, hanno l'obbligo di comunicare, a richiesta, agli Uffici di collocamento i salari corrisposti ai lavoratori, entro dieci giorni dal termine del periodo di paga corrente all'atto della richiesta.

I datori di lavoro che non ottemperano a tale norma sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore ».

## ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione può impartire ogni opportuna disposizione circa l'avviamento al lavoro nell'ambito del comune. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentito il parere della Commissione provinciale per il collocamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25, può inoltre autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori risidenti in comuni vicini, osservati opportuni criteri di proporzionalità ».

## ART. 3.

L'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a fornire le attrezzature ed i locali occorrenti per i servizi di collocamento, idonei a giudizio degli Uffici provinciali del lavoro, nonché a provvedere al riscaldamento, alla illuminazione ed alla pulizia degli stessi.

La ubicazione dei locali deve essere tale da garantire l'indipendenza nell'esercizio della funzione ».